

Effepielle

N° 125 DEL 15 LUGLIO 2016

UIL FPL

Anno VI° n. 125/2016 - UIL FPL INFORMA - quindicinale di informazione politico-sindacale - www.uilfpl.it
Redazione e Direzione: Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 - Roma - Tel. 06.865081 - Fax 06.86508235 - redazioneinforma@uilfpl.it
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ROMA-N.420/87 (GIA' PROPOSTA FLASH) - Direttore Responsabile Giovanni Torluccio - Distribuzione gratuita

RINNOVARE I CONTRATTI
RILANCIARE LA CONTRATTAZIONE
Per una crescita fondata sulla valorizzazione del lavoro

Attivo Nazionale Delegati
Roma, 12 Luglio 2016

**“Rinnovare i contratti, rilanciare la
contrattazione”
Barbagallo: Settembre sarà decisivo.
A quel punto, accordi o lotte**

Attivo Nazionale Delegati Cgil, Cisl e Uil Barbagallo: Settembre sarà decisivo. A quel punto, accordi o lotte



“Rinnovare i contratti, rilanciare la contrattazione”. Con questa parola d'ordine, Cgil, Cisl, Uil hanno riunito, Martedì 12 Luglio a Roma, l'attivo nazionale dei delegati per una prima riflessione sullo stato delle vertenze in atto. “Abbiamo presentato la piattaforma per un nuovo modello di relazioni industriali e per un nuovo modello contrattuale - ha detto Barbagallo - e ne abbiamo presentata un'altra al Governo per una flessibilità in uscita e per il recupero del potere d'acquisto delle pensioni. Abbiamo, poi, un problema che riguarda il Mezzogiorno. C'è, dunque, una massa critica con cui fare i conti. A settembre - ha sottolineato il leader della Uil - faremo una valutazione. Io mi auguro, per i lavoratori, per i pensionati, per i giovani in cerca di lavoro, che il confronto porti ri-

sultati positivi. Se riusciremo a fare accordi e contratti, bene. Se questo non succederà, le lavoratrici e i lavoratori, i giovani e i pensionati sono pronti per farsi sentire al ri-

torno dalle ferie”.

Barbagallo ha voluto sottolineare l'importanza del rinnovo dei contratti per tutto il Paese. “Senza il recupero del potere d'acquisto dei lavoratori e dei pensionati non c'è crescita economica e se non c'è crescita non c'è occupazione. I contratti non sono solo un diritto dei lavoratori pubblici e privati, ma anche un fattore di ripresa per l'economia del Paese. Oggi - ha concluso il leader della Uil - è una giornata importante: a dispetto di chi ha tentato di dividerci, Uil, Cisl e Cgil sono ancora impegnate, insieme, per la difesa dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani. A settembre si deciderà: a quel punto, o accordi o lotte”.



CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO IN ATTESA DI RINNOVO

DICHIARAZIONE DI CARMELO BARBAGALLO SEGRETARIO GENERALE UIL

I dati raccolti ed elaborati dal Servizio politiche contrattuali della Uil, della Segretaria confederale Tiziana Bocchi, insieme a quelli riproposti dal Servizio politiche pubbliche della Uil, del Segretario confederale Antonio Focillo, confermano che i lavoratori dei settori privato e pubblico in attesa del rinnovo di un contratto collettivo nazionale di lavoro, già scaduto o in scadenza nel corso del 2016, sono oltre 12 milioni.

Le ripercussioni macroeconomiche di questa condizione di stallo sono del tutto evidenti. Qualche mese or sono l'Istat ha rilevato che la crescita delle retribuzioni contrattuali orarie nel primo trimestre del 2016 è stata la più bassa mai registrata dall'inizio delle serie storiche e cioè da 34 anni a questa parte. In tali condizioni la ripresa, nella migliore delle ipotesi, non potrà che essere lentissima. Il rinnovo di un contratto non è solo un diritto per i lavoratori, ma è un investimento per la crescita dell'intero sistema economico. Ciò che le imprese, da un lato, e lo Stato, dall'altro, ri-

conoscono ai propri lavoratori in termini di crescita salariale ritorna alle stesse imprese sotto forma di aumento della domanda di beni e servizi e allo Stato in termini di gettito fiscale.

Se, dunque, si rinnovassero entro la fine di questo anno i contratti per tutti gli oltre 12 milioni di lavoratori, l'entità della massa monetaria immessa nei gangli vitali della nostra economia sarebbe enorme. Essere "conservatori", insomma, non paga per l'insieme delle stesse imprese né per lo Stato: rinnovare i contratti, invece, farebbe bene all'economia del nostro Paese.

SETTORE PRIVATO ANALISI A CURA DEL SERVIZIO CONTRATTAZIONE PRIVATA E POLITICHE SETTORIALI DELLA UIL

La seguente indagine prende a riferimento 66 Ccnl tutti riguardanti il settore privato. Di essi 37 sono scaduti nel 2015 e ne sono stati rinnovati, ad oggi, solo 8 (Gomma-plastica, industria chimica, industria alimentari, cooperative

alimentari, cemento aziende industriali, cemento PMI, area porti e fiori recisi). Nel 2016, invece, sono attualmente scaduti 21 Ccnl, di cui 5 rinnovati (laterizi industria, laterizi PMI, trasporto a fune, lapidei industria e Ormeggiatori), mentre ulteriori 8 Ccnl scadranno a fine 2016. Dall'analisi risulta che le lavoratrici e i lavoratori che hanno visto scadere il proprio Ccnl nel 2015 e che sono tuttora in attesa di rinnovo sono circa 3.860.000 di cui:

- 3.409.900 nei settori industria, manifatturiero e servizi;
- 220.000 lavoratori artigiani;
- 155.910 impiegati in aziende medie e piccole;
- 52.000 afferenti all'agricoltura;
- 20.000 ascrivibili al settore cooperativo.

I Ccnl già scaduti nel 2016 riguardano circa 1.765.000 lavoratori, così distribuiti:

- 966.180 riguardanti i settori industria, manifatturiero e servizi;
- 116.690 impiegati in aziende piccole e medie;
- 680.000 lavoratori artigiani;

Entro fine 2016 scadranno ulte-





rioni 8 Ccnl per un totale di circa 2.000.000.

Stando alle nostre stime possiamo affermare, in conclusione, che a fine 2016, se non ci saranno ulteriori rinnovi di contratti nazionali, la platea delle lavoratrici e dei lavoratori del settore privato in attesa di contratto sarà pari a circa 7.600.000. Per individuare la platea dei lavoratori interessati dai vari Contratti collettivi nazionali di lavoro in esame, sono stati utilizzati sia i dati relativi all'applicazione dei Ccnl ai fini contributivi, a dicembre 2015, sia i dati recepiti in seguito a verifiche interne al sindacato con le singole categorie. In alcuni casi, è stata compiuta, a fini statistici, una combinazione tra i due dati per addivenire a una migliore approssimazione della stima. Quando l'intreccio dei dati a disposizione ce lo ha consentito, abbiamo riportato al decimale il numero dei lavoratori interessati. Nei casi in cui questo non è stato possibile, la

cifra è stata approssimata in eccesso alle migliaia.

I Ccnl non ancora scaduti ma che scadranno entro il 31 dicembre 2016 sono segnalati in rosso nella tabella allegata. I dati sulle platee di lavoratori interessati dai contratti, da noi analizzati, si riferiscono, in larga parte, a dicembre 2015.

Sono esclusi da questa dettagliata analisi i Ccnl scaduti nel 2014 o in anni precedenti e, ad oggi, non ancora rinnovati. Tuttavia anche su questi contratti siamo in grado di fare alcune stime.

Tra i contratti nazionali scaduti prima del 2015,

ad esempio, annoveriamo il Ccnl turismo Confindustria; quello del terziario Confesercenti; il contratto collettivo nazionale di lavoro servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi; servizi ambientali Confindustria; operai forestali; Consorzi di Bonifica e i Ccnl afferenti al settore dell'ospitalità privata. Secondo le nostre stime, i lavoratori interessati da tali Ccnl sono oltre 1.000.000.

Ad essi bisogna aggiungere coloro che potranno essere interessati dal nuovo Ccnl Federdistribuzione, che, in base alle stime di tale associazione datoriale, possiamo valutare in circa 223.500 unità. Inoltre, ai dati fin qui analizzati devono essere sommati i circa 150.000 lavoratori del settore delle poste, per i quali sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Di conseguenza, in termini assoluti, il dato da noi stimato risulta inferiore al numero reale

dei lavoratori in attesa di rinnovo, che di certo, complessivamente, è superiore a 9 milioni.

SETTORE PUBBLICO ANALISI A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE PUBBLICHE DELLA UIL

Nel pubblico impiego, come è noto, i contratti non si rinnovano ormai da oltre 6 anni. Il servizio Politiche Pubbliche della Uil ha elaborato dati ufficiali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del 2014, anche alla luce della recente e nuova definizione dei 4 comparti interessati. Ne è emerso quanto segue. Nel primo comparto sono ricompresi i lavoratori dei Ministeri (157.808), della Presidenza del Consiglio dei ministri (2.200), delle Agenzie Fiscali (52.570), degli Enti pubblici non economici (45.739). Nel secondo comparto si trovano i lavoratori delle Regioni a Statuto ordinario e degli enti locali (472.523) e delle Regioni a Statuto speciale (93.427). Nel terzo comparto sono collocati gli addetti del SSN (663.793). Infine, del quarto comparto fanno parte la Scuola (1.038.606), gli Istituti di Formazione Artistica e Musicale (9.365), gli Enti di Ricerca (20.810), le Università (101.383). Lavoratori pubblici in attesa di rinnovo, la cui controparte contrattuale però non è più l'Aran, sono anche i Vigili del Fuoco (33.139), i lavoratori della Sicurezza (313.000), le Forze Armate (187.000), i lavoratori delle Autorità indipendenti (2.085), delle Prefetture, della Magistratura e della Diplomazia (12.753), della Penitenziaria (349) e di altri Enti e Istituzioni (45.133).

Torluccio (Uil Fpl): “Adesso basta. Inaccettabile attacco ai dipendenti pubblici sulla questione 104”



Le affermazioni del Presidente dell'Inps Tito Boeri secondo le quali l'incidenza dei permessi 104 è troppo alta nel pubblico impiego rispetto al privato sono inaccettabili.

Lo dichiara in una nota il Segretario Generale della Uil Fpl Giovanni Torluccio.

Pur di attaccare i dipendenti pubblici si utilizza anche la 104 che, per chi non la conoscesse bene, è il riferimento legislativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; i principali destinatari sono dunque i disabili e i loro familiari che

in questo modo possono assisterli. Giusto fare controlli e punire severamente chi la utilizza impropriamente ma è intollerabile obiettare sull'utilizzo della stessa che viene riconosciuta in casi di assoluta gravità a supporto dei cittadini in difficoltà.

Questi attacchi continui - conclude Torluccio - fanno male non solo agli oltre 3 milioni di lavoratori che con professionalità e serietà lavorano offrendo servizi ai cittadini anche senza rinnovo del contratto da oltre 7 anni (nonostante la sentenza della Consulta) ma è un insulto alle famiglie in difficoltà.

Di Enti Locali: Cgil Cisl Uil, non risolve temi cruciali, Parlamento intervenga “Sostenibilità finanziaria, salario accessorio, turn-over e precari nodi irrisolti”

Roma, 12 luglio - “Il decreto Enti locali, oggi all'esame della commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nonostante affronti alcune questioni che da tempo avevamo segnalato, non trova soluzione però ad alcune problematiche nevralgiche per il sistema delle autonomie locali”. Ad affermarlo in una nota sono i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Serena Sorrentino, Giovanni Faverin e Giovanni Torluccio.

Per questo, proseguono i tre dirigenti sindacali, “chiediamo al Parlamento di intervenire in fase di conversione per risolvere una volta per tutte i problemi, tra gli altri, della sostenibilità finanziaria degli enti di area vasta e delle città metropolitane, dei tagli al salario ac-

cessorio al personale, del turn-over che va riavviato in tutti gli enti della Pa e dei precari delle province che non solo non hanno prospettive di stabilizzazione ma rischiano anche di non ottenere alcuna proroga dei contratti attualmente in essere che scadranno il 31 dicembre 2016”. Ragioni per le quali Sorrentino, Faverin e Torluccio annunciano, “al fine di mantenere alta l'attenzione sui problemi che rischiano, in ultima istanza, di ripercuotersi sui servizi resi alla cittadinanza, che il 22 luglio 2016 si terranno in tutte le regioni italiane, attivi unitari e/o assemblee sui posti di lavoro ai quali parteciperanno, oltre ai delegati degli enti del comparto autonomie locali, anche i parlamentari regionali e la stampa”.

Effepielle

quindicinale di informazione politico-sindacale - www.uilfpl.it

Redazione e Direzione: Via di Tor Firenze, 35 - 00199 - Roma - Tel. 06.865081 - Fax 06.86508235 - redazioneinforma@uilfpl.it
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ROMA-N.420/87 (GIÀ PROPOSTA FLASH)

REDAZIONE

**Silvana Roseto
Michelangelo Librandi
Maria Vittoria Gobbo
Daniele Ilari
Mario Comollo
Tonino Viti
Chiara Lucacchioni
Pietro Bardoscia
Gerry Ferrara**

**Direttore Responsabile
Giovanni Torluccio**



Roma, 8 luglio 2016
Ai componenti della V Commissione Bilancio
Camera dei Deputati
Alle Commissioni della Camera dei Deputati
Ai Presidenti dei gruppi parlamentari
Camera dei Deputati

Oggetto: Conversione in legge del decreto legge n. 113/2016 “Enti locali” (AC-3926)

Egregi Onorevoli,
con la presente le scriventi Organizzazioni sindacali richiedono un confronto urgente in merito al testo del decreto legge n. 113/2016, oggi all'esame della V Commissione della Camera dei Deputati.

Nonostante il testo del suddetto decreto abbia affrontato e risolto alcune problematiche che da tempo abbiamo segnalato, riteniamo tuttavia necessario intervenire su alcune materie con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori interessati, soprattutto al fine di difendere il sistema dei servizi offerti dagli enti locali.

Nello specifico, i temi su cui riteniamo necessario un intervento e sui quali richiamiamo la Vostra attenzione sono:

1. Province e Città metropolitane: l'eliminazione delle sanzioni finanziarie per le Province e le Città metropolitane che hanno violato il patto di stabilità non solo non risolve il problema del taglio del salario accessorio per i lavoratori di tali Enti ma non risolve neanche il problema più complesso della sostenibilità finanziaria del sistema. Il tutto in quanto molti enti,

a seguito dei prelievi imposti, entreranno in dissesto economico-finanziario come accaduto già ad altri per i quali il testo del decreto di legge non offre alcuna soluzione. Inoltre, permane il problema della presenza di lavoratori precari che, a differenza di altri lavoratori non precari della Pubblica Amministrazione, non solo non vedono alcuna prospettiva di stabilizzazione ma rischiano anche di non ottenere alcuna proroga dei contratti attualmente in essere che scadranno il 31 dicembre 2016;

2. Salario accessorio: molti enti, a seguito del combinato disposto di norme che, oltre a costituire un “bis in idem” rispetto ad altre previsioni di legge già esistenti ed in vigore, prevedono il blocco contrattuale, stanno

affrontando il grave e penoso problema della contestazione, da parte del Ministero dell'Economia, dei fondi del salario accessorio. Per queste ragioni serve un intervento che consenta di salvaguardare i livelli salariali del personale impiegato in tutti quegli Enti che versano in difficoltà economico-finanziaria;

3. Turn over: le trattative e le aper-

ture legislative in tema di turn over nel settore scolastico-educativo, risultato fondamentale per garantire diritti fondamentali dovrebbero essere estese anche ad altri settori edel pubblico impiego che garantiscono e forniscono importanti e fondamentali servizi ai cittadini. Per realizzare ciò, anche al fine di rendere praticabili i piani assunzionali previsti per il settore scolastico-educativo, serve, dunque, prorogare il termine per la scadenza delle attuali graduatorie concorsuali;

4. Servizi scolastici ed educativi: la norma che incide su questo settore dovrebbe avere portata generale e non può escludere il personale degli enti che hanno violato il patto di stabilità.

Certi della Vostra attenzione sulle problematiche espresse e fiduciosi in merito ad un Vostro intervento, Vi chiediamo con urgenza un incontro finalizzato ad un confronto più dettagliato su tutte le succitate criticità contenute nel decreto legge n. 113/2016.

Cordiali saluti,
FP CGIL Federico Bozzanca
CISL FP Daniela Volpato
UIL FPL Giovanni Torluccio

ENTI LOCALI: ANCORA NON CI SIAMO!

Nel decreto “enti locali” nessuna soluzione per

- Precari province
- Dissesto e il pre-dissesto degli Enti
- Taglio del salario accessorio
- Turn over del personale



**Sostieni anche tu
la richiesta di modifica
del decreto e partecipa**

il 22/07/2016

alle iniziative organizzate nella tua regione



Firmato in via definitiva l'accordo sui nuovi comparti ed aree di contrattazione del pubblico impiego

Aran e Sindacati hanno firmato in via definitiva l'accordo quadro nazionale che ridefinisce i nuovi comparti e le nuove aree di contrattazione del pubblico impiego.

L'accordo sottoscritto il 13 Luglio 2016, dopo una delicata ed impegnativa trattativa iniziata a fine 2015, definisce la nuova cornice entro la quale avranno luogo i rinnovi contrattuali del triennio 2016-2018.

E' un accordo importante che consente di riaprire la stagione negoziale, dopo molti anni di blocco della contrattazione, e che cambia in profondità l'assetto del sistema contrattuale pubblico.

I comparti di contrattazione passano da 11 a 4, in linea con la norma di legge che pone un tetto massimo di quattro al numero dei comparti (art. 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001). L'effetto più immediato sarà quello di una notevole semplificazione dell'attività negoziale: in passato, per gli 11 comparti e le 8 aree dirigenziali era necessario concludere 38 accordi per ogni quadriennio; ieri, gli accordi da fare scenderanno ad 8 per triennio contrattuale.

L'accordo ha inteso semplificare, ma non annullando completamente le differenze (di funzioni, di professionalità) che caratterizzano il sistema amministrativo italiano. In questa ottica, è stata mantenuta la distinzione tra PA centrale e PA regionale e locale e si è tenuto conto, in special modo con riferimen-

to alle aree dirigenziali, del nuovo profilo dell'organizzazione amministrativa, disegnato nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, recentemente varata dal Governo.

I nuovi comparti sono:

- Funzioni centrali, nel quale confluiscono gli attuali comparti Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici ed altri enti;

- Funzioni Locali, che conserva il perimetro dell'attuale comparto Regioni-autonomie locali;

- Istruzione e ricerca, nel quale sono compresi gli attuali comparti Scuola, Accademie e conservatori, Università, Enti pubblici di ricerca ed altri enti;

- Sanità, che non muta sostanzialmente la sua fisionomia, ricomprendendo gli enti ed aziende dell'attuale comparto Sanità.

Il comparto Funzioni centrali conterà circa 247.000 occupati; il comparto Funzioni locali, 457.000; il comparto Istruzione e ricerca, 1.111.000; il comparto Sanità, 531.000 (dati riferiti al 2014, Elaborazione Aran su dati conto annuale RGS).

In stretto collegamento con i quattro comparti, l'Accordo ha anche operato una ridefinizione delle aree dirigenziali, cioè degli ambiti sui quali saranno negoziati gli specifici accordi riguardanti la dirigenza pubblica.

Le nuove aree dirigenziali sono:

- Area delle Funzioni centrali, comprendente i dirigenti delle am-

ministrazioni che confluiscono nel comparto Funzioni centrali, cui si aggiungono i professionisti e i medici degli enti pubblici non economici;

- Area delle Funzioni locali, nel quale trovano collocazione i dirigenti degli enti del comparto Funzioni locali; i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali degli enti ed aziende del comparto Sanità; i segretari comunali e provinciali;

- Area dell'Istruzione e della ricerca, comprendente i dirigenti del comparto Istruzione e ricerca;

- Area della Sanità, all'interno del quale sono collocati i dirigenti degli enti ed aziende del comparto Sanità, ad eccezione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali.

Le nuove aree dirigenziali avranno queste dimensioni: circa 6.800 occupati nell'area delle Funzioni centrali; 15.300 nell'area delle Funzioni locali; 7.700 nell'area Istruzione e ricerca; 126.800 nell'area della Sanità (dati riferiti al 2014, Elaborazione Aran su dati conto annuale RGS).

Per accompagnare la transizione al nuovo assetto contrattuale, le parti hanno stabilito una breve finestra temporale all'interno della quale i sindacati potranno realizzare processi di aggregazione o fusione. Si tratta di una previsione che intende agevolare il percorso verso il nuovo assetto della rappresentatività sindacale del pubblico impiego.

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel prosieguo del presente contratto è indicato come d.lgs. n. 165 del 2001.

ART. 2

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
 - A) Comparto delle Funzioni centrali;
 - B) Comparto delle Funzioni locali;
 - C) Comparto dell'Istruzione e della ricerca;
 - D) Comparto della Sanità.

ART. 3

Comparto delle Funzioni Centrali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Fun-

zioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:

I. : - Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL;

- Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA;
- Agenzia Nazionale per i Giovani;
- Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro - ANPAL;
- Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo;
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;
- Agenzia per l'Italia digitale - AGID;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Centro interforze studi applicazioni militari - CI-SAM;
- Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;

II. : - Agenzia delle Entrate;

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

- III. : - Accademia nazionale dei Lincei;
- Aero Club d'Italia;
 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;
 - Automobile Club d'Italia - ACI;
 - Club Alpino Italiano - CAI;
 - Consorzio dell'Adda;

- Consorzio dell'Oglio;
- Consorzio del Ticino;
- Enti Parco nazionali;
- Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
- Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;
- Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;
- Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS;
- Lega italiana per la lotta contro i tumori;
- Lega navale italiana;
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;
- IV. : - Ente nazionale aviazione civile - ENAC;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo - ANSV.

ART. 4

Comparto delle Funzioni Locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.

ART. 5

Comparto dell'Istruzione e della ricerca

1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istru-

zione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da:

- I. : - Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
- II. : - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;
- III. : - Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- IV. : - Consiglio nazionale delle ricerche - CNR;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);
- Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;
- Istituto italiano di studi germanici - IISG;
- Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi";
- Istituto nazionale di astrofisica - INAF;
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;
- Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM;
- Istituto nazionale di statistica - ISTAT;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione - INVALSI;
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL;
- Istituto superiore di sanità - ISS;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";
- Stazione zoologica "Antonio Dohrn";
- V. : - Agenzia spaziale italiana - ASI.

ART. 6
Comparto della Sanità

1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;
- Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
- Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
- Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S.;
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà - INMP.

Art. 7
Aree dirigenziali

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

- A) Area delle Funzioni centrali;
- B) Area delle Funzioni locali;
- C) Area dell'Istruzione e della ricerca;
- D) Area della Sanità.

2. L'area delle Funzioni Centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all'art. 3, ivi inclusi i dirigenti delle professioni sanitarie del Ministero della Salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, e dai professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigen-

ziali.

3. L'area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all'art. 4, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6, nonché, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124, i segretari comunali e provinciali.

4. L'Area dell'Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all'art. 5.

5. L'area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.

ART. 8
Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno dei nuovi comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

ART. 9
Norme transitorie

1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l'impianto dei precedenti comparti ed



aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.

2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti "Funzioni centrali" e "Istruzione e Ricerca", in quanto risultanti dall'aggregazione di due o più dei pre-esistenti comparti previsti dal CCNQ dell'11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all'art. 7 (Aree dirigenziali).

3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.

4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all'Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, "idonea documentazione", adottata dai competenti organi statuari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statuarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.

5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statuarmente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all'ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statuari abbiano adottato e trasmesso all'ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l'avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta.

6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in ca-

rica fino alla naturale scadenza delle stesse.

7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l'accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31.12.2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015.

8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all'Aran esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.

10. L'Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statuarmente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5.

ART.10

Clauseole speciali

1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 misurati nei comparti ed aree definiti nel presente CCNQ.

2. Per la medesima finalità di cui all'art. 8, comma 1, nei comparti Funzioni centrali e Istruzione e ricerca



e nelle corrispondenti aree della dirigenza, limitatamente ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato la procedura di cui all'art. 9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all'ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area.

3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui all'art. 43, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.

ART. 11

Norme finali

1. Le organizzazioni sindacali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 9, comma 3, comunicano all'Aran, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo l'eventuale modifica della confederazione di riferimento, con le modalità previste dall'art. 9, comma 8.

ART. 12

Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la de-

finizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In vista dell'avvio della nuova tornata contrattuale, di cui il presente accordo costituisce il fondamentale presupposto, le parti concordano sulla necessità di un confronto ed una riflessione congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro pubblico al fine di delineare percorsi evolutivi ed innovativi di revisione degli stessi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno atto che, con riferimento all'articolo 4, l'eliminazione, dopo la locuzione "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", della dizione "e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto" prevista nei precedenti CCNQ di definizione dei Comparti, non implica il venir meno della possibilità per tali Unioni regionali di applicare, ove nella loro autonomia lo ritengano opportuno, il medesimo CCNL del comparto Funzioni locali.



Legge 328/2000. Ieri, Oggi, domani: Una sfida ancora aperta



Il 5 Luglio si è svolto ieri a Roma, in Via Lucullo il convegno: LEGGE 328, ieri, oggi, domani: una sfida ancora aperta, con lo scopo di fare il punto sullo stato di attuazione della legge.

Ad introdurre **Silvana Roseto**, Segretaria Confederale Uil. Un convegno sul Sociale con l'intervento del nostro Segretario Generale Uil Fpl **Giovanni Torluccio**, del Seg.Gen. Uil Pensionati **Romano Bellissima**, dell'**On. Renata Polverini**, Vicepresidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati, di **Sergio Venturi** Assessore alle Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna, dell'**On. Cesare Damiano**, Presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati. A concludere il Convegno il Segretario Generale Uil **Carmelo Barbagallo**.

Relazione di Silvana Roseto Segretaria Confederale UIL

Scopo del convegno e della legge

Questi anni di grave crisi economica hanno lasciato profonde ferite nella nostra società, in particolare per quanto riguarda il sociale: abbiamo un' Italia impoverita sia nelle condizioni materiali di reddito, ma anche e soprattutto sempre più esposta a nuove fragilità, in un contesto di progressiva riduzione delle risorse pubbliche disponibili per la protezione sociale.

Il crescente impoverimento della popolazione, dato anche dalla mancanza di lavoro, nel combinato disposto con le criticità che si ab-

battono sul Servizio Sanitario Nazionale (costo ticket, liste d'attesa e taglio delle risorse) rappresenta una barriera intollerabile.

Basti pensare, infatti, che nel 2014 il 72,6% dei cittadini (ultimi dati Censis), di fronte alle interminabili liste d'attesa della sanità pubblica, è stato costretto a ricorrere a prestazioni sanitarie private, con tutto quello che comporta in termini di costi che hanno inciso pesantemente sul budget familiare; ancora più allarmante invece è la condizione che riguarda 11 milioni

di persone, che non potendo sostenere costi aggiuntivi, rinuncia a curarsi.

Le nuove fragilità riguardano soprattutto le cronicità: l'innalzamento dell'aspettativa di vita, con conseguente invecchiamento della popolazione, e aumento della non autosufficienza, a fronte, oggi giorno, di un minor investimento nella prevenzione, acuisce il fenomeno. La prevenzione invece risulta essere uno strumento efficace, capace di intercettare anzitempo ed evi-



tare l'insorgere di vecchie e nuove patologie, e dunque in grado di produrre a lungo termine anche notevoli risparmi.

Oggi più che mai, a b b i a m o bisogno di rimettere al centro dell'attenzione le politiche sociali in un'ottica d'investimento e sviluppo, e quindi la Persona e il suo Bene-Essere, ed è proprio questo lo scopo del nostro Convegno.

Siamo fortemente convinti che uno strumento di partenza, dal forte carattere innovatore, sia stata proprio la legge 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che necessita ovviamente di essere calibrata e aggiornata in base ai nuovi bisogni.

La legge 328/2000, ricordiamo essere il primo ed unico testo organico nella legislazione italiana in materia di politiche sociali dopo la legge Crispi del 1890, che per la prima volta supera il concetto meramente assistenzialistico dell'intervento sociale, a favore di un coinvolgimento attivo e di un sostegno della persona all'interno del proprio nucleo familiare.

La famiglia e i suoi componenti diventano il fulcro dell'intervento sociale, e infatti nella legge 328 troviamo interventi a favore del sostegno alla genitorialità, alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nonché il sostegno alle prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale.

L'attualità della legge 328 viene confermata proprio per la sua caratteristica di universalità dei destinatari e previsione di co-progettazione,

coinvolgendo nelle politiche sociali tutti gli attori esistenti, incluse le parti sociali, che tramite il dialogo e le sinergie creano la programmazione degli interventi sociali sui territori.

Infatti, punto di forza ed elemento di novità della legge è il raccordo tra pubblico e privato. Il termine "sistema integrato" stabilisce, appunto, che per realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato, gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato - ognuno nell'ambito delle proprie competenze - provvedano alla programmazione degli interventi e delle risorse, rispettando i principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari, dell'istruzione e le politiche attive del lavoro, coinvolgendo anche il mondo del Terzo settore.

Gli stessi cittadini, e più nello specifico la famiglia, hanno un ruolo determinante, partecipando attivamente, in forma integrata, e contribuendo alla programmazione degli interventi dei servizi sociali, nonché nella verifica e nel monitoraggio degli stessi.

I punti chiave del processo riformatore della l. 328/00, alcuni dei quali rimangono ancora poco conosciuti e attuati a 16 anni dalla sua approvazione, possiamo riassumerli in: universalità degli interventi, integrazione pubblico-privato, intervento inclusivo e di presa in carico dei destinatari, progetto individuale per le persone disabili, reddito minimo d'inserimento, contrasto della povertà, piano sociale nazionale e relativi Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), ruolo centrale degli enti locali nella programmazione e pianificazione territoriale degli in-

terventi sociali tramite il Piano di Zona.

Essendo stata varata prima della riforma del titolo V della Costituzione, che ha spostato le politiche sociali alla competenza esclusiva delle Regioni, la legge 328/00 già affidava alle Regioni il ruolo legislativo e di programmazione tramite il Piano Sociale Regionale; ai Comuni spettava il ruolo amministrativo e di programmazione operativa tramite i Piani di Zona; allo Stato la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) così come sancito nella successiva riforma Costituzionale all'art. 117 comma 2 lettera m, obbligo costituzionale ancora inattuato, e la pianificazione del Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociali.

Ricordiamo, a tal proposito, che l'unico Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociali risale al triennio 2001-2003, come espressamente previsto dalla legge unitamente alle risorse messe in campo.

Il problema è che la legge di cui non fu mai applicata fino in fondo proprio perché la stessa riforma del Titolo V, assegnando alle Regioni in via esclusiva le politiche sociali, ha finito per vanificare la costruzione di un compiuto sistema nazionale, lasciando inattuati la definizione dei livelli essenziali e l'integrazione socio-sanitaria prevista.

Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 296/2012, ha affrontato il problema, sostenendo che *"il mutamento del quadro costituzionale nella materia dei servizi sociali, ha avuto l'ulteriore effetto di non consentire, nel periodo successivo*



LEGGE 328/00

IERI, OGGI, DOMANI: UNA SFIDA ANCORA APERTA



alla riforma di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, l'adozione degli strumenti di programmazione previsti dalla legge quadro n. 328/2000. In particolare, l'attribuzione della competenza legislativa residuale alle Regioni nella materia qui considerata preclude allo Stato di fissare i principi fondamentali della materia, e di indicare gli obiettivi della programmazione, come era invece previsto dalla legge n. 328/2000, approvata in una fase nella quale la materia in esame rientrava tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni”.

La legge 328, all'art. 22, già indicava gli interventi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) ma una loro più stringente e dettagliata definizione a livello nazionale, con il relativo finanziamento certo, diviene più che mai indispensabile per avviare quel processo che garantisca su tutto il territorio nazionale, prestazioni sociali uniformi e omogenee, superando gli attuali squilibri territoriali che penalizzano i cittadini e ancora di più quelli residenti nel Mezzogiorno.

Le politiche sociali e di welfare

degli ultimi anni si sono contraddistinte per una sovrapproduzione normativa, frammentaria, che ha visto il moltiplicarsi e il duplicarsi degli interventi, come il SIA e la Social Card, e delle proposte come il reddito di cittadinanza e il REIS, senza un raccordo organico tra di essi, tutto questo a discapito dei destinatari.

Infatti a livello nazionale sono state messe in campo misure, o avanzate proposte di legge, che richiamano nello specifico interventi già previsti nella 328, a cui fanno esplicito riferimento, nonostante la legge 328 non sia stata pienamente applicata nei territori, alimentando le disuguaglianze e l'emarginazione dei cittadini più bisognosi, nonché incrementando una forte disparità di offerta sociale tra le regioni.

Stato dell'arte. Applicazione della legge 328/2000 sul territorio nazionale.

Infatti l'attuazione territoriale della l. 328/2000 si è realizzata all'interno di un quadro disomogeneo, tanto che ad oggi possiamo individuare in Italia 21 modelli, con

un'infinità di combinazioni per quanto riguarda le tipologie di servizi, gli attori coinvolti, le prassi di affidamento, le modalità di rapporto con il terzo settore ecc.

Ad oggi tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno proceduto alla definizione degli ambiti territoriali e dei Piani di Zona; per quanto concerne invece l'approvazione delle leggi di riordino regionale, nonché dei piani sociali regionali, il quadro nazionale non è uniforme.

Quello che si presenta è un welfare frammentato e per questo poco efficace, vanificando così l'obiettivo del “sistema integrato” prospettato dalla 328. È evidente che una realtà come questa non fornisce terreno fertile per la realizzazione del carattere universalistico delle misure di protezione sociale, riducendo la possibilità di accesso ai servizi e la loro stessa qualità.

Ad esempio soltanto quattro Regioni (Campania, Toscana, Valle D'Aosta e Liguria) hanno emanato i Piani sociali nei tempi previsti (vale a dire entro 120 giorni dall'a-



dozione del Piano Nazionale, pubblicato sulla G.U. il 6/08/2001); tutte le altre Regioni si sono adeguate in maniera frammentaria nel corso di questi 16 anni.

Ricordiamo, inoltre, come alcune Regioni hanno legiferato antecedentemente alla legge 328/2000, anticipandone i contenuti (Liguria, Marche, Umbria, Lombardia, Molise Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano).

Il Lazio, invece, ad oggi non ha ancora approvato una legge regionale di attuazione del sistema integrato, ma solo un disegno di legge che proprio in questi giorni è passato in Commissione.

Inadempiente, ancora oggi, risulta la Sicilia.

Laddove vi sia stato, invece, il pieno e compiuto recepimento della 328/00, come ad esempio in Emilia Romagna, Puglia e Piemonte, la realizzazione della sinergia e integrazione tra tutti gli attori coinvolti, non ha potuto che avere una positiva ingerenza nella qualità di welfare e nell'offerta di servizi sociali, il che si è ovviamente tradotto in un maggiore benessere per i cittadini. Purtroppo chi paga le conseguenze di questa situazione frammentaria sono i cittadini ai quali, non venendo offerte le medesime condizioni di tutela, si possono trovare divisi tra cittadini di serie A e B, fra chi ha strumenti per farcela da solo e chi resta indietro. Un modello sociale ovviamente inaccettabile, che minaccia la tenuta dei diritti fondamentali delle persone, della coesione sociale e della qualità della nostra democrazia.

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Ddl Povertà

Altro elemento di novità della legge 328/00 è che ridefinisce il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, istituito con l. 449 del 1997, per far fronte e rendere esigibili i diritti sociali; fondo che, in base alla previsione del legislatore dell'epoca, progressivamente doveva aumentare ogni anno sino al 2002, per essere poi definito annualmente in base alla legge finanziaria.

Sappiamo bene invece, come il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, con il passare degli anni, è stato ridotto, fino ad arrivare addirittura quasi all'azzeramento nel 2012, per poi essere incrementato nuovamente negli anni successivi, ma con risorse ancora insufficienti rispetto ai bisogni.

La lungimiranza di questa legge, la si evince anche dall'aver destinato una quota riservata per la non autosufficienza (art. 20 co. 7) per la quale con la legge finanziaria del 2007, venne poi creato un fondo ad hoc.

L'attualità della legge 328 viene ulteriormente confermata anche per quel che riguarda la lotta alla povertà. Basti pensare alle misure previste all' art. 22 comma 2 lettera a), nonché alla previsione di un incremento di risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (previsto all'art. 28 comma 1), a favore, appunto, di coloro che versano in situazioni di povertà estrema.

Oggi, dopo tanti anni siamo a discutere, finalmente, di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Infatti il ddl povertà, attualmente in discussione, sposa il principio contenuto nella stessa legge 328 (art.22 co.2 lettera a) che rimarca la

necessità di un intervento di contrasto delle situazioni di povertà, introducendo una misura nazionale.

Nello stesso ddl povertà troviamo, ancora, il principio espresso nella legge 328 che prevede l'individuazione degli ambiti territoriali, per il rafforzamento della gestione associata, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali; l'integrazione degli interventi, con particolare riferimento all'attività socio- sanitaria.

Inoltre sempre nel ddl povertà, così come stabilito nella legge 328 (art. 21) , viene indicata l'esigenza di un compiuto sistema informativo dei servizi sociali, questo per ribadire l'importanza della conoscenza dei dati sul sociale, ancora carenti nel nostro Paese.

Il sistema informativo diviene necessario per un sistema a RETE: il rafforzamento di raccolta, analisi e condivisione dei dati, è finalizzata alla validazione dell'efficacia degli interventi realizzati e da realizzare. Come UIL, abbiamo sostenuto che il contrasto alla povertà è un intervento assolutamente necessario, ma è una misura che va finanziata con la fiscalità generale e non va confusa con prestazioni esistenti di natura previdenziale, criterio che trova piena applicazione anche nella legge 328/00 all'art. 24 comma 1, che 16 anni fa aveva già sancito la netta separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale; separazione che abbiamo ribadito anche durante l'ultima audizione davanti alle commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera.

A tal proposito, cogliamo l'occa-



sione per ringraziare gli Onorevoli presenti, Damiano e Polverini, componenti della Commissione Lavoro, per la formulazione del testo così come oggi emendato.

La stessa "Alleanza contro la povertà", che ci vede tra i soci fondatori, sottolinea la forte esigenza di una misura universalistica, che si occupi sì di sostegno al reddito, ma anche di inclusione sociale, che possa superare l'attuale frammentarietà degli interventi.

Ruolo dei corpi intermedi: il patronato

Tra i soggetti coinvolti nel disegno di realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, la legge 328/2000 all'art. 1 co.4, include gli istituti di Patronato, che offrono tutela ai cittadini per l'esercizio dei loro diritti nell'ottica di realizzazione della sicurezza sociale. La possibilità degli utenti di poter accedere agli interventi ex legge 328, può notevolmente essere semplificata dall'attività di questi istituti, i quali nel corso degli anni si sono sempre dimostrati attenti ai cambiamenti della società italiana, offrendo servizi costantemente aggiornati.

Alla luce di ciò può essere utile ricordare la riforma del sistema dei Patronati delineata dalla legge di stabilità dello scorso anno (2015). Più nello specifico l'art. 1 al punto 310 lettera c) della legge di stabilità 2015, rubricato "attività diverse", ha stabilito, andando a sostituire il precedente enunciato dell'art. 10 della l. 152/01, l'ampliamento del ventaglio delle attività demandate agli istituti di Patronato e ribadendo la gratuità delle attività di consulenza da essi prestata.

Dopo di noi

In occasione del convegno odierno non potevamo dimenticare e fare un brevissimo cenno alla legge 212/2016 sul "Dopo di noi", approvata nelle scorse settimane.

Sottolineiamo a tal proposito, l'attualità della legge 328/2000, che già 16 anni prima faceva riferimento al progetto individuale delle persone disabili, che vede il coinvolgimento diretto della persona stessa.

Criterio ribadito, nel 2006, con l'approvazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia nel 2009.

Quindi non possiamo che constatare che già nel 2000 si era creata un'impalcatura o comunque si erano delineati degli strumenti che risultano di estrema attualità per le persone disabili.

Conclusioni

Prima che il contesto sociale si deteriori ulteriormente, occorre intervenire con urgenza rilanciando l'attenzione per le politiche sociali basandosi sulla centralità della persona nei suoi contesti di vita, lavoro, relazioni. E' necessario superare il consueto rimedio risarcitorio.

I soli trasferimenti in denaro, tipici di una politica prettamente assistenzialistica, il più delle volte, si sono rivelati inefficaci.

E così come sancito nella legge 328, nonché ripreso nel ddl povertà, diviene più che mai necessario invertire la rotta a favore di politiche inclusive.

Inoltre, il cittadino ha bisogno di accedere con facilità ai servizi, di

ricevere un'adeguata informazione, capire cosa poter chiedere, a chi e quando e non perdersi in lungaggini burocratiche ed in sconcertanti rimbalzi da un ente all'altro, che creano solo malcontento e sfiducia. Un'attenzione particolare, poi, va data a chi lavora negli enti locali: il personale infatti deve essere messo in condizioni di lavoro dignitose, partendo proprio dal riconoscimento delle propria professionalità tramite, anzitutto, il rinnovo del CCNL di riferimento.

E' necessario un nuovo approccio a favore di azioni di prevenzione e promozione sociale, che superi la prevalenza dei semplici trasferimenti monetari, a favore dell'implementazione della rete di servizi di qualità, ancora carente e squilibrata sul territorio nazionale.

Coordinamento, integrazione, concertazione, cooperazione e sussidiarietà, previsti dalla l. 328/00, per noi sono ancora la strategia vincente da riportare in auge, per un incisivo intervento a favore delle politiche sociali, considerando i nuovi bisogni e le nuove fragilità.

Leggere i bisogni dell'attuale società, definire una governance delle politiche sociali valida su tutto il territorio nazionale, organizzare la rete dei servizi e controllarne l'efficienza e l'efficacia, promuovere e sostenere le iniziative del territorio, creare un sistema di formazione e informazione professionale rispondente a un qualificato livello di programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi, realizzare l'integrazione delle politiche, gestire le risorse disponibili in forma associata rappresentano le priorità e una sfida per noi, come sindacato, ancora aperta.

ETÀ DI PENSIONAMENTO – CONFRONTI TRA PAESI

Proietti (nella foto): reintroduzione flessibilità in uscita pienamente sostenibile

Analisi comparata delle età di pensionamento tra Italia, Paesi europei, Paesi OCSE e altre economie



La reintroduzione in Italia della flessibilità di accesso al pensionamento proposta dal sindacato è pienamente sostenibile se paragonata a quanto avviene in Europa e in tutti i paesi dell'OCSE.

L'Italia, infatti, ha l'età di accesso alla pensione più alta d'Europa: 66 anni e 7 mesi per gli uomini del settore pubblico e privato e per le donne del pubblico, 65 anni e 7 mesi per le donne del settore privato.

Mediamente nei Paesi Ue gli uomini vanno in pensione a 64 anni e 4 mesi, le donne a 63 anni e 4 mesi: gli italiani e le italiane vanno, dunque, in pensione 2 anni dopo rispetto agli altri cittadini europei. Questo dato è destinato a crescere poiché i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione, nel nostro Paese, sono ancorati all'aspettativa di vita e vengono costantemente aggiornati.

Età di accesso alla pensione in EU e nelle maggiori economie

Nelle tabelle a seguire abbiamo indicato il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia in diversi paesi. Nella Tabella 1 sono elencate le età di pensionamento dei paesi membri dell'UE e di altri 4 paesi europei non aderenti alla UE. Nella Tabella 2, invece, sono elencate le età necessarie al conseguimento della pensione nei paesi membri dell'OCSE non europei e di altre 7 maggiori economie mondiali.

In Italia il requisito per l'accesso alla pensione è il più alto d'Europa, secondo solamente alla Grecia, dove il requisito anagrafico richiesto è pari a 67 anni. Tuttavia, il requisito greco è suscettibile di numerose deroghe attualmente in vigore che possono abbattere l'età di accesso alla pensione fino a 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne.

L'età più bassa è richiesta in Svezia dove dai 61 anni il lavoratore può decidere di accedere alla pensione. Se paragoniamo il requisito anagrafico del nostro Paese con la media dei paesi non europei, si vince come in Italia siano richiesti circa 3 anni in più di anzianità per gli uomini e 4 per le donne per accedere alla pensione.

Esito incontro Conferenza delle Regioni su Centri per l'Impiego

Si è svolto in data 6/7 u.s., presso la sede della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, un incontro avente per oggetto le problematiche relative ai Centri per l'Impiego e alle politiche attive del lavoro alla presenza della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza e le rappresentanze sindacali confederali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

La situazione, infatti, dei servizi al lavoro appare molto variegata sul territorio nazionale sia in merito alle disposizioni relative al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 150/2015, sia rispetto alla situazione di incertezza in cui versano le lavoratrici ed i lavoratori del settore in mancanza di chiarezza rispetto agli scenari futuri.

Va detto innanzitutto che, se si vuole realmente che le politiche attive possano esercitare un ruolo di sostegno al mercato del lavoro, non si può prescindere dall'esigenza di investire su di esse significative risorse con certezza e chiarezza sui finanziamenti. Il nuovo modello organizzativo, legato all'entrata in funzione di ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, richiede obbligatoriamente un investimento nelle strutture regionali e locali per rafforzare la dotazione organica dei Centri, finanziare progetti di riqualificazione del personale, definire i livelli essenziali delle prestazioni ed al tempo stesso un'assunzione di re-

sponsabilità da parte del Governo e delle Regioni, che non possono scaricare su Province e Città Metropolitane il peso della gestione di tali processi, in una situazione economica estremamente critica, a causa dei pesanti tagli operati sulle Amministrazioni Provinciali.

Queste in sintesi le posizioni espresse dalla nostra organizzazione, ponendo al centro del confronto innanzitutto il tema del rinnovo delle procedure di convenzionamento tra Stato e Regioni (due terzi Stato e un terzo Regioni) in scadenza al 31/12/2016, il problema legato ai costi di funzionamento delle strutture, alla certezza dei trasferimenti da parte delle Regioni alle Amm.ni Prov.li e Città Metropolitane, alle problematiche legate alla stabilizzazione dei precari.

Va detto che su tali temi e su tutti gli aspetti legati al Mercato del Lavoro, si è attivato il tavolo di trattativa tra le parti sociali ed il Governo e che tali questioni sono state oggetto di confronto con il Ministro Poletti.

In sintesi gli impegni assunti dal Governo e comunicati nell'ambito del confronto in Conferenza delle Regioni:

- Proroga del convenzionamento tra Stato e Regioni per il 2017, con trasferimenti di risorse a Province e Città Metropolitane, utilizzando le risorse dei fondi strutturali europei e la medesima ripartizione di due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico delle Regioni

- In merito agli oneri di gestione dei CPI impegno del Governo a farsi carico fino ai due terzi della spesa per il 2016 e 2017
- Rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza attraverso un intervento normativo ad Hoc
- Un programma di potenziamento dei CPI con assunzione di 1000 lavoratori a tempo determinato da finanziare attraverso il PON, piano operativo nazionale, lavoro.

Su quest'ultimo punto resta poco chiara la titolarità delle assunzioni, in sostanza chi dovrebbe assumere e soprattutto si pone la necessità di un intervento normativo mirato, alla luce del blocco del turn-over e dei vincoli previsti dalle norme vigenti e comunque sarà oggetto di definizione nell'ambito del confronto con il Ministro Poletti.

La Uil fpl ha poi evidenziato, comunque, la necessità di affrontare complessivamente tutti gli aspetti legati al riordino della normativa, partendo dai temi della tutela del personale e della erogazione dei servizi.

In tal senso è indispensabile costruire tavoli interistituzionali, con i vari attori coinvolti nel processo e rendere effettivamente reale sede di confronto l'Osservatorio Nazionale, di cui alla legge di riordino di Province e Città Metropolitane.

Abbiamo chiesto, inoltre, di inserire la proroga dei contratti dei precari in un più ampio piano trienna-

le di stabilizzazione del personale per dare una prima e concreta risposta alle lavoratrici e ai lavoratori e alle esigenze dei servizi, in una condizione di grave carenza di personale.

Su tali questioni la Conferenza delle Regioni ha condiviso la necessità di costruire un percorso di confronto sia su Anpal che sul resto degli aspetti evidenziati.

E' bene precisare inoltre che su Anpal, al momento, al di là dell'ap-

provazione dello Statuto, di fatto l'Agenzia deve ancora completare l'iter legato al perfezionamento degli atti e delle procedure per poter realmente entrare in funzione, e quindi svolgere il proprio ruolo di coordinamento della rete dei servizi per il lavoro.

In sostanza, nell'incontro con la Conferenza delle Regioni, abbiamo registrato impegni importanti almeno rispetto al tema delle risorse e dei convenzionamenti, chiara-

mente tutti da verificare e che dovranno tradursi al più presto in atti concreti. Resta un quadro, infatti, oltre alla scadenza referendaria di Ottobre, tutto da definire.

Una cosa è certa, se rispetto ai percorsi preannunciati, si continuerà con il solito sistema del rimpallo di responsabilità tra Stato e Regioni, la nostra organizzazione valuterà tutte le iniziative sindacali idonee a cambiare verso ad una situazione di stallo, ormai insostenibile.



Nel TUO
contratto di **lavoro**
c'è un **DIRITTO** in più:
scopriilo adesso



CORSI ECM FAD - OPES FORMAZIONE 2016

Per Tutte le Professioni

CORSO DI SPAGNOLO DI BASE PER OPERATORI SANITARI

Accreditato con n. 267-153550 Crediti **10**

PEDIATRIC FIRST AID (PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO-PBSL)

Accreditato con n. 267-147365 Crediti **8**

PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE BLS

Accreditato con n. 267-147211 Crediti **10**

BLSD SECONDO LINEE GUIDA AMERICAN HEART ASSOCIATION (ADULTO/PEDIATRICO)

(riservato ai soli partecipanti dei corsi BLSD residenziali organizzati dal Training Site AHA UIL FPL)

Accreditato con n. 267-152279 Crediti **20**

ELEMENTI DI COMUNICAZIONE EFFICACE, VERBALE E NON VERBALE

Accreditato con n. 267-148964 Crediti **8**

RISERVATEZZA DEI DATI SANITARI

Accreditato con n. 267-150962 Crediti **3**

Professione: Infermiere

L'ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN AMBITO PENITENZIARIO: CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ

Accreditato con n. 267-148980 Crediti **4**

Professione: Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica/o

RUOLO DEL COORDINATORE NELLA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA IN AREA CRITICA

Accreditato con n. 267-148879 Crediti **5**

L'INFERMIERE LEGALE FORENSE: FORMAZIONE, COMPETENZE E CAMPI D'AZIONE PROFESSIONALE

Accreditato con n. 267-148743 Crediti **5**

INFO: www.opesformazione.it

E-MAIL: formazione@uilfpl.it opes@uilfpl.it info@opesformazione.it

Via Tor Fiorenza, 35 ROMA - Tel. 0686508206/225 Fax: 06 86508235



ETICA E BIOETICA PROFESSIONALE

Accreditato con n. 267-148976 Crediti 7

LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Accreditato con n. 267-150424 Crediti 4

IL SERVIZIO INFERMIERISTICO ED OSTETRICO AZIENDALE: RUOLO, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

Accreditato con n. 267-147749 Crediti 4

Professione: Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica/o

ECG: LETTURA, INTERPRETAZIONE E FARMACOLOGIA (ACLS-PALS)

Accreditato con n. 267-148880 Crediti 15

Professione: Medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro

CONTROLLI IGIENICO-SANITARI DEI PRODOTTI DELLA PESCA ALLA LUCE DEI RECENTI REGOLAMENTI UE

Accreditato con n. 267-149174 Crediti 6

NUOVI CORSI FAD ECM PER TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA

DAL 1 AGOSTO 2016

"IL TRATTAMENTO DI FIBROMI UTERINI CON RISONANZA MAGNETICA AD ULTRASUONI FOCALIZZATI: TECNICA E TERAPIA" Accreditato con n. 267-165223 Crediti 6

DAL 12 AGOSTO 2016

"IMAGING DI PERFUSIONE RM (PWI): ANALISI DELLA TECNOLOGIA ATTUALE E VALUTAZIONE A CONFRONTO CON LA TC PERFUSIONALE" Accreditato con n. 267-166374 Crediti 6

COLLEGATI ALLA PIATTAFORMA WEB: <http://fad.uilfpl.org/>

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK: OPES FORMAZIONE

INFO: www.opesformazione.it

E-MAIL: formazione@uilfpl.it opes@uilfpl.it info@opesformazione.it

Via Tor Fiorenza, 35 ROMA - Tel. 0686508206/225 Fax: 06 86508235

LIVESICILIA CATANIA

Home > Contratti non rinnovati per i tecnici Giovedì protesta all'Asp 3

L'INTERVENTO DELLA UIL

Contratti non rinnovati per i tecnici Giovedì protesta all'Asp 3

Articolo letto 259 volte



"Questa decisione contrasta con le disposizioni dell'Assessore regionale alla Salute", spiega il sindacato.

CATANIA. "Otto tecnici della Prevenzione con contratto a tempo determinato hanno garantito nell'Azienda sanitaria di Catania per un anno i Livelli Essenziali di Assistenza, i LEA, ovvero prestazioni e servizi dovuti a tutti i cittadini. Malgrado l'eccellente lavoro svolto dagli otto operatori a favore della collettività e gli impegni assunti con UIL e UIL FPL dal direttore generale dell'Asp Giuseppe Giammanco, i contratti sono scaduti il 30 giugno e non sono stati rinnovati dallo stesso manager. Questa decisione contrasta con le disposizioni dell'Assessore regionale alla Salute, in particolare la circolare 28551 del 25 marzo 2016, e impedisce l'adeguata organizzazione dei servizi richiesta dall'Assessorato. Ma soprattutto sarà causa di disfunzioni e disagi che graveranno ancora una volta sui cittadini. Per questo, giovedì a partire dalle 10 protesteremo con un sit-in

dinanzi alla sede dell'Asp in via Santa Maria La Grande a Catania. Abbiamo anche chiesto un incontro in Prefettura".

Lo affermano i segretari generali di UIL e UIL FPL Catania, Fortunato Parisi e Stefano Passarello, che ricordano come i direttori dei Dipartimenti Sanitari avessero richiesto con alcune note indirizzate alla Direzione aziendale le proroghe dei contratti per assicurare il mantenimento dei LEA, mentre il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 1 "Personale dipendente SSR" dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana ha emanato una circolare assessoriale relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30 giugno. "La Segreteria Confederale UIL e la Segreteria Territoriale UIL FPL - spiegano Parisi e Passarello - hanno più volte chiesto di incontrare il direttore generale dell'ASP per tutelare lavoratori e cittadini, garantendo la normale prosecuzione dei contratti LEA. Nell'ultimo incontro, tenutosi alla presenza di alcuni lavoratori e del segretario UIL FPL, il direttore generale dell'Asp Giammanco ha espresso parere favorevole sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali, considerata anche la professionalità manifestata dagli otto tecnici e i servizi resi all'utenza. Tra i precari ora senza contratto, peraltro, vi è anche chi ha creato la piattaforma informatica del Centro Regionale per la Sicurezza dei lavori in Quota (CeRSiQuo), fruibile all'indirizzo web cersiquo.aspct.it, e ne risulta ancora oggi referente. Inoltre, tra gli otto lavoratori, vi è pure chi si occupava del progetto "Sicilia in sicurezza" e ha organizzato corsi gratuiti in materia di sicurezza sul lavoro per professionisti e dipendenti comunali".

Aggiungono i segretari generali di UIL e UIL FPL Catania: "Nel dettaglio, un tecnico ha svolto servizio di prevenzione e protezione interno dell'Asp per verificare e garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tre erano addetti al Dipartimento di prevenzione con incarico di ispezionare i cantieri edili e collaborare con magistratura e forze dell'ordine a seguito di infortuni gravi e mortali, due hanno svolto mansioni ispettive in aziende agricole e attività di ristorazione collettiva, due si sono occupati di sicurezza macchine ed impianti. Se di tutto questo si può fare a meno ...!". Concludono Fortunato Parisi e Stefano Passarello: "Contestiamo un taglio inspiegabile, una decisione in contrasto con gli indirizzi dello stesso Assessorato regionale e del tutto immotivata. Ora come in passato, siamo pronti a ogni iniziativa per tutelare i lavoratori e impedire un ulteriore arretramento del Servizio sanitario nel nostro territorio. Lo faremo stavolta alzando ancora di più la voce, perché sarebbero necessari più controlli a salvaguardia della salute dei cittadini e invece è stato assestato un nuovo colpo alla rete di tutela della collettività".

